



### IL SINDACO

Viste le note inoltrate ogni anno dalla Dirigente della Direzione Generale Sanità Governo della Prevenzione e tutela Sanitaria, della Giunta Regionale della Lombardia, con la quale viene comunicato che, ai sensi del D.L.vo n. 116 del 30 maggio 2008, in attuazione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione ed abrogazione della Direttiva 76/160/CEE vengono comunicati gli elenchi delle acque balneabili ed acque in corso di studio;

Considerato che le aree non ricomprese negli elenchi sono da considerarsi "non balneabili" e non avendo alcun corso insistente sul territorio comunale inserito in tali elenchi;

Ritenuto pertanto opportuno, a scopo cautelativo, emanare, per la stagioni balneari di ogni anno, ordinanza di divieto di balneazione per il territorio di competenza;

Visto l'art. 2.11.3 del Regolamento Locale d'Igiene della Regione Lombardia, il quale identifica la stagione balneare come periodo compreso tra il 1° maggio ed il 30 settembre;

- ▶ Visti:
- ▶ l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- ▶ l'art. 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- ▶ Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

### ORDINA

Il divieto, per motivi di cui alle premesse, la balneazione nelle acque dei canali comunali e del Lago Superiore di Mantova, comunque nelle acque di tutti i corpi idrici superficiali minori e loro derivazioni, in tutto il territorio del Comune, per la stagione balneare.

### DISPONE

di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza;

- ▶ di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale;
- ▶ la pubblicazione della presente ordinanza sul profilo internet dell'Amministrazione all'indirizzo [www.curtatone.it](http://www.curtatone.it);
- ▶ di apporre messaggi di avvertimento della presente ordinanza in corrispondenza dei corpi idrici oggetto della presente ordinanza.

### DISPONE

l'invio di una copia della stessa:

- ▶ all'Ufficio Territoriale del Governo per opportuna conoscenza;
- ▶ all'ASL di Mantova;
- ▶ al Comando di Polizia Locale.

### AVVERTE

che Ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla data della notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo di Brescia, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971);

che la mancata osservanza della presente Ordinanza prefigura una violazione alle leggi vigenti e che in caso di inadempienza sarà punita ai sensi dell'Art. 650 del vigente Codice Penale;

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvederà, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.



IL SINDACO  
Antonio Badolato